



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio..... 713/A X Legislatura

1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **205** del 10/10/2017

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a Sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo. Terzo provvedimento.



OGGETTO: Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1 lett. a) del D. Lgs.vo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. relativi a sentenze esecutive afferenti la Sezione Amministrazione Finanza e Controllo.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

L'iter procedurale per il riconoscimento del debito fuori bilancio ha subito una sostanziale riforma a seguito dell'entrata in vigore, con efficacia a partire dall'esercizio finanziario 2015, dell'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, così come novellato dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126.

Sulla base di tale disposto normativo, il debito fuori bilancio, maturato al di fuori delle ordinarie procedure contabili preordinate alla spesa, è debito estraneo alla volontà dell'ente, che deve pertanto procedere al suo riconoscimento al fine di ricondurlo al sistema bilancio.

Dispone l'art 73 del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118:

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

Tra le fattispecie individuate dalla norma si riscontrano, al comma 1 lettera a., i debiti rinvenuti da "sentenze esecutive". Tale tipologia debitoria, invero, si impone all'ente "ex se", in base al comando imperativo che il provvedimento giudiziale contiene, senza dipendere dal riconoscimento o meno della sua legittimità.

Pertanto, sotto questo profilo, l'organo consiliare dell'ente deve procedere al riconoscimento del debito senza alcun margine di valutazione sul piano della legittimità, ed il riconoscimento appare doppiamente doveroso, dovendo l'ente ottemperare all'ordine del giudice così come il privato cittadino.



Sul piano giuridico, rientrano nel novero delle sentenze esecutive, sulla base di copiosa giurisprudenza sul punto, tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, ivi compresi i decreti ingiuntivi, da cui derivino debiti di natura pecuniaria a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4, art. 73, del D.lgs 23 giugno 2011, n. 118, il Consiglio regionale provvede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio entro sessanta giorni dalla ricezione della proposta, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito si intende riconosciuta.

Tutto ciò considerato, con la presente legge, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 73 del Dlgs n. 118/2011, si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive come per legge.

Si riporta la relazione analitica delle posizioni debitorie predisposta dalla competente Sezione, che qui si approva.

DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE DEBITORIA DA REGOLARIZZARE

POSIZIONE DEBITORIA N. 1

TOTALE € 729.910,61

Generalità dei creditori: Francesco Mastromarino;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Corte d'Appello di Bari – n. 788 depositata in data 29 agosto 2016 per risarcimento danni da emotrasfusione, interessi e spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 506.966,40 per sorte capitale, € 159.589,17 per interessi ed € 63.355,04 per spese legali;

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione notificato nel novembre 2002, la sig.ra Luigina Ciccarone conveniva in giudizio la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/17 ed il Ministero della Salute chiedendo che le venisse riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito per la contrazione dei virus HBV e HCV a seguito di emotrasfusione di sangue infetto eseguita presso l'Ospedale di Putignano nel 1979.

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2116/2009 rigettava la domanda ritenendo che all'epoca del fatto, non essendo conosciuto il ceppo del virus HCV, non potesse considerarsi responsabile la struttura che non aveva operato i controlli necessari ad evitare il contagio.

Con atto di appello del 2010 la sig.ra Ciccarone ha nuovamente ribadito le proprie istanze impugnando la sentenza di primo grado. Nel corso del giudizio la sig.ra Ciccarone è defunta, e la causa è stata riassunta dal figlio Francesco Mastromarino, quale erede, con memoria del novembre 2013.

Con sentenza n. 788 del 29 agosto 2013, la Corte d'Appello di Bari ha condannato in solido tra loro tutti i convenuti al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese e competenze del giudizio in favore del sig. Mastromarino, quale erede della sig.ra Ciccarone.

Con atto di precetto notificato in data 25 maggio 2017 il sig. Mastromarino ha intimato alla Regione Puglia di provvedere al pagamento di quanto riconosciutogli in sentenza.

In ragione di ciò, al fine di evitare aggravii di spesa che potrebbero derivare a questa amministrazione dalla prosecuzione delle azioni esecutive, si propone di procedere alla liquidazione di quanto richiesto, che costituisce il debito per l'intero, e procedere poi alla ripetizione delle somme anticipate per conto degli altri condebitori in solido, Gestione Liquidatoria ex BA/17 e Ministero della Salute, per le quote di rispettiva competenza.



Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza della Corte d'Appello di Bari, n. 788/2016 per complessivi € 729.910,61.

POSIZIONE DEBITORIA N. 2

TOTALE € 96.134,50

Generalità dei creditori: Sig.ra Maria Troilo e Poste Italiane S.p.A.;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza Tribunale di Trani – n. 1368 depositata in data 5 ottobre 2106 per risarcimento danni derivanti da mancata presentazione nei termini di domanda di riscatto di laurea ai fini pensionistici, interessi e spese e competenze del giudizio.

Importo del debito fuori bilancio: € 38.959,57 per sorte capitale, € 30.876,45 per interessi, € 26.195,19 per spese legali ed € 103,29 per rimborso spese istruttoria pignoramento in favore di Poste Italiane S.p.A.;

Relazione sulla formazione del debito: Con atto di citazione dell'agosto 2002, la dott.ssa Maria Troilo conveniva in giudizio la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/5 e il Patronato INCA per sentirsi riconoscere il diritto al risarcimento del danno causatole dalla tardiva presentazione della istanza di riscatto laurea e specializzazione ai fini INADEL e ai fini pensionistici.

Con sentenza n. 1368 del 5 ottobre 2016, il Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria, ha condannato in solido tra loro la Regione Puglia, la Gestione Liquidatoria ex USL BA/5, la ASL BARI e il patronato INCA – CGIL al pagamento delle somme richieste, oltre rivalutazione, interessi e spese e competenze del giudizio. Successivamente, in data 18 luglio 2017, la dott.ssa Troilo ha notificato atto di pignoramento presso terzi, conseguente a precetto, per la somma di € 93.601,38 aumentati della metà come per legge, nei confronti del Tesoriere della Regione Puglia, Banco di Napoli S.p.A. e delle Poste Italiane S.p.A.

In ragione di ciò, al fine di evitare aggravii di spesa che potrebbero derivare a questa amministrazione dalla prosecuzione delle azioni esecutive, si propone di procedere alla liquidazione di quanto richiesto, che costituisce il debito per l'intero, e procedere poi alla ripetizione delle somme anticipate per conto degli altri condebitori in solido, Gestione Liquidatoria ex BA/5, ASL BARI e Patronato INCA – CGIL, per le quote di rispettiva competenza.

Per quanto sopra, si procede al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria, per complessivi € 96.134,50.

POSIZIONE DEBITORIA N. 3

TOTALE € 650,00

Generalità dei creditori: Laboratorio Analisi Pennetti – Barberini Tempio;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza TAR Puglia – Bari – n. 356 depositata in data 6 aprile 2017 per rimborso contributo unificato.

Importo del debito fuori bilancio: € 650,00 per rimborso contributo unificato;

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso numero di registro generale n. 302 del 2015, proposto dal Laboratorio di Analisi Pennetti – Barberini Tampo snc c/ Regione Puglia e ASL BT, la parte ricorrente impugnava la deliberazione di Giunta regionale n. 1791 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto le modifiche



dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture istituzionalmente accreditate per l'attività ambulatoriale ex art 8 quinquies del D.Lgs n. 502 del 1992 – branca di patologia clinica.

La Regione Puglia si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Nella seduta del 21 febbraio 2017, il Collegio rilevava che la deliberazione impugnata era già stata annullata dallo stesso tribunale, giusta sentenza n. 1010 del 28 luglio 2016, per omessa convocazione delle OO.SS. al procedimento di definizione dello schema tipo dell'accordo contrattuale.

Nella stessa seduta il Collegio rilevava altresì che la sentenza non risultava gravata in appello e che il termine lungo di impugnazione ex art 92 co 3 del cpc era spirato, e pertanto dichiarava il ricorso improponibile per difetto di interesse, compensando le spese processuali salvo la rifusione del contributo unificato che poneva a carico della Amministrazione Regionale.

Con nota prot. AOO_024/8339 del 26 giugno 2017, l'Avvocatura Regionale, nel trasmettere copia della succitata sentenza, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione di procedura monitoria.

Le somme liquidate in sentenza e riconosciute dall'Avvocatura regionale come congrue ammontano a complessivi € 650,00, con la causale a titolo di rimborso del contributo unificato.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare a quanto statuito dal Collegio del TAR Puglia di BARI, Sezione II, con sentenza n. 356/2017, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di complessivi € 650,00.

POSIZIONE DEBITORIA N. 4

TOTALE € 650,00

Generalità dei creditori: Ordine nazionale dei biologi;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Sentenza TAR Puglia – Bari – n. 246 depositata in data 16 marzo 2017 per rimborso contributo unificato.

Importo del debito fuori bilancio: € 650,00 per rimborso contributo unificato;

Relazione sulla formazione del debito: Con ricorso numero di registro generale n. 1445 del 2014, proposto dall'Ordine nazionale dei biologi e altri c/ Regione Puglia e ASL BT, la parte ricorrente impugnava la deliberazione di Giunta regionale n. 1791 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto le modifiche dello schema tipo di accordo contrattuale per le strutture istituzionalmente accreditate per l'attività ambulatoriale ex art 8 quinquies del D.Lgs n. 502 del 1992 – branca di patologia clinica.

La Regione Puglia si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. Nella seduta del 21 febbraio 2017, il Collegio rilevava che la deliberazione impugnata era già stata annullata dallo stesso tribunale, giusta sentenza n. 1010 del 28 luglio 2016, per omessa convocazione delle OO.SS. al procedimento di definizione dello schema tipo dell'accordo contrattuale.

Nella stessa seduta il Collegio rilevava altresì che la sentenza non risultava gravata in appello e che il termine lungo di impugnazione ex art 92 co 3 del cpc era spirato, e pertanto dichiarava il ricorso improponibile per difetto di interesse, compensando le spese processuali salvo la rifusione del contributo unificato che poneva a carico della Amministrazione Regionale.

Con nota prot. AOO_024/8336 del 26 giugno 2017, l'Avvocatura Regionale, nel trasmettere copia della succitata sentenza, disponeva per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme liquidate in sentenza, al fine di evitare l'attivazione di procedura monitoria.



Le somme liquidate in sentenza e riconosciute dall'Avvocatura regionale come congrue ammontano a complessivi € 650,00, con la causale a titolo di rimborso del contributo unificato.

Per quanto sopra, al fine di ottemperare a quanto statuito dal Collegio del TAR Puglia di BARI, Sezione II, con sentenza n. 246/2017, si propone di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio dell'importo di complessivi € 650,00.

POSIZIONE DEBITORIA N. 5

TOTALE € 2.971,75

Generalità del creditore: A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano;

Oggetto della Spesa: Esecuzione Decreto Ingiuntivo – Tribunale di Milano - n. 29253/15. Liquidazione somme in favore dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano per spese di registrazione della sentenza.

Importo del debito fuori bilancio: € 2.971,75 per spese di registrazione della sentenza;

Relazione sulla formazione del debito: In data 12 giugno 2017 con nota prot. AOO_024/7491 veniva notificato all'avvocatura regionale una richiesta inoltrata dall'avv. Naddei circa l'avvenuto pagamento da parte della ragioneria dell'A.O. Istituti clinici di perfezionamento – Milano, come da modello F23 di un importo complessivo di € 2.971,75 per imposta di registro dovuta per il contenzioso n. 1089/2014.


Il pagamento delle somme da parte dell'A.O. Istituti clinici di perfezionamento – Milano si era reso necessario al fine di evitare da parte dell'Agenzia delle entrate l'emissione di una cartella esattoriale, rimanendo impregiudicata nei confronti della Regione Puglia un'azione di rivalsa, anche attraverso l'attivazione di una procedura monitoria.

Le somme pagate in anticipazione ammontano ad € 2.971,75, di cui € 2.963,00 per il tributo 109-T ed € 8,75 per il tributo 806 – T.

Per quanto sopra, al fine di scongiurare l'azione esecutiva, si propone di procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dal Decreto Ingiuntivo – Tribunale di Milano - n. 29253/15 per complessivi € 2.971,75.




Il Dirigente della Sezione AFC
(Benedetto G. Pacifico)



7.

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute
(Giancarlo Ruscitti)



Il Presidente

(Michele Emiliano)



(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

Art. 1

(Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a., del Dlgs 23 giugno 2011, n. 118)

"E' approvato e riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 73, comma 1, lettera a., del D. Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs.vo 10 agosto 2014, n. 126, il debito relativo alla sentenza esecutiva:

1. Sentenza Corte d'Appello di Bari – n. 788 depositata in data 29 agosto 2016. Liquidazione somme per risarcimento danni da emotrasfusione, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 729.910,61;
2. Sentenza Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Andria – n. 1368 depositata in data 5 ottobre 2016. Liquidazione somme per per risarcimento danni derivanti da mancata presentazione nei termini di domanda di riscatto di laurea ai fini pensionistici, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi € 96.134,50;
3. Sentenza TAR Puglia – Bari – n. 356 depositata in data 6 aprile 2017. Liquidazione somme per rimborso contributo unificato per € 650,00;
4. Sentenza TAR Puglia – Bari – n. 246 depositata in data 16 marzo 2017. Liquidazione somme per rimborso contributo unificato per € 650,00;
5. Decreto Ingiuntivo – Tribunale di Milano - n. 29253/15. Liquidazione somme in favore dell'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento – Milano per spese di registrazione della sentenza per € 2.971,75.

Art. 2

(Norma finanziaria)

"Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede con imputazione come segue:

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1315** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*" per € 190.465,62.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1317** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" per € 93.925,27.

Missione 1 - Programma 11 – Piano dei Conti Finanziario 1.10.05.04 - **Capitolo 1318** – codice UE 08 - CRA 66.03 - "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" mediante prelievo dal Capitolo 1110090 "*Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" e contestuale iscrizione in termini di competenza e cassa al capitolo 1318 "*Spesa finanziata con prelievi dal Capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione della partite pregresse*" – Missione 1 – Programma 11 – Codifica economica 1.3.2.99 – Codice UE 08 per € 545.925,97.

Art. 3

(Entrata in Vigore)

"La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione"

